

La principale funzione di una Procura della Repubblica è quella di indagare sui reati e di sostenere l'accusa nel corso del giudizio.

Il reato è un fatto illecito che il Legislatore ritiene essere particolarmente grave, sicchè ne prevede la punizione che, partendo da pene pecuniarie, può arrivare fino alla privazione della libertà personale per un periodo più o meno lungo.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, a seconda della tipologia di pena per essi previsti (ergastolo, reclusione e/o multa per i delitti, arresto e/o ammenda per le contravvenzioni).

In Italia vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ciò significa che tutti i reati segnalati **e dimostrabili nel processo** devono essere perseguiti.

- 1) Procedibilità d'ufficio e a querela di parte
- 2) la procedura penale ed il processo "accusatorio"
- 3) i riti alternativi
- 4) il decreto penale
- 5) la c.d. "messa alla prova"

1) Procedibilità d'ufficio e a querela di parte

I reati generalmente sono perseguibili d'ufficio. Ciò significa che il Pubblico Ministero deve perseguirli anche quando l'eventuale vittima non abbia fatto denuncia o addirittura sia contraria al processo. Altri reati viceversa richiedono un'apposita istanza punitiva da parte della vittima, denominata querela di parte. Sono perseguibili a querela di parte quasi tutti i reati di competenza del Giudice di pace (lesioni dolose con malattia di durata inferiore a 20 giorni, percosse, lesioni colpose, minacce semplici, ingiurie, danneggiamento, diffamazione, ecc.), i reati sessuali ai danni di maggiorenni, i reati di stalking ([link alla pagina sui reati c.d. fasce deboli](#)), alcuni reati patrimoniali quali il furto semplice, la truffa ([link ai reati truffe online](#)) e l'appropriazione indebita.

La querela, di solito, deve essere presentata entro tre mesi dal momento in cui la persona offesa apprende il fatto. Fanno eccezione i reati sessuali in relazione ai quali il termine per la presentazione dell'atto sono di sei mesi. Generalmente, la persona offesa può ritirare la querela, ad esempio, perché ha ottenuto il risarcimento del danno. In questo caso si parla di remissione della querela ed il reato si estingue. Al fine di impedire indebite pressioni sulla vittima del reato, non possono essere rimesse le querele presentate per i reati sessuali.

La querela può essere presentata tramite un avvocato appositamente incaricato, ovvero presso le Forze di Polizia (Polizia, di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). Nell'atto deve essere espressa, in maniera non equivoca, la volontà che il reato venga perseguito.

Le vittime di reati perseguibili d'ufficio possono limitarsi a presentare delle semplici denunce.

In ogni caso, non è possibile presentare denunce ed, ancor meno, querele per email, nemmeno se trasmesse con posta certificata.

2) la procedura penale ed il processo “accusatorio”

L'accertamento se un fatto integri o meno un reato e sia da attribuire ad una persona passa attraverso un processo. Il processo si svolge secondo regole prestabilite contenute nel codice di procedura penale.

Il procedimento penale, in Italia è modulato, secondo il sistema c.d. “accusatorio”, tipico dei paesi anglosassoni (per chi avesse interesse ad approfondire la tematica, si veda questo documento della Procura della Repubblica di Milano [link](#)). La sua caratteristica principale è costituita dal fatto che la prova si forma davanti al giudice, con la partecipazione del Pubblico Ministero, che sostiene l'accusa, e della difesa. Accusa e difesa sono parti nel processo ed ogni parte ha il diritto di portare propri testimoni e di controesaminare i testimoni dell'altra parte. La vittima del reato può, ma non deve, partecipare al processo con un proprio difensore per far valere la propria pretesa di ottenere il risarcimento del danno subito, costituendosi parte civile.

Il processo così strutturato è estremamente complesso e costoso. Per questo motivo la maggior parte dei processi, in cui, ad esempio, la prova del fatto è assolutamente certa, dovrebbero essere celebrati con modalità diverse e più semplici con la possibilità, per il Giudice, di utilizzare per la propria decisione tutti gli atti raccolti dal Pubblico Ministero mediante i riti alternativi.

3) i riti alternativi

I riti alternativi sono l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”), il giudizio abbreviato ed il decreto penale ([link](#)). Si tratta, quindi, di processi che si svolgono sulla carta e, prevedono una serie di incentivi per coloro che scelgono questo tipo di rito.

Il “patteggiamento” è un accordo tra la difesa ed il Pubblico Ministero. Esistono due forme di patteggiamento, una standard, con pene concordate entro la misura di due anni, ed una c.d. “allargata”. Il rito del patteggiamento ordinario presenta una serie di vantaggi per l'imputato. Tali sono:

a) la riduzione della pena fino ad un terzo

b) l'estinzione del reato entro un termine di 5 anni per i delitti e di due anni per le contravvenzioni

c) non si applicano, salvo eccezioni espressamente previste, pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, pubblicazione della sentenza, o altro)

d) la non menzione del precedente nel certificato penale richiesto per uso privato

e) non devono essere pagate le spese processuali

f) non deve essere risarcito il danno (in sede penale, il danneggiato deve fare valere il danno con un apposito processo civile)

g) la sentenza non ha effetto nei giudizi civili o amministrativi

h) ridotti costi processuali.

In caso di patteggiamento "allargato", ovvero di applicazione di una pena che superi i due anni, non si hanno i vantaggi di cui alle lettere c) (pene accessorie) ed e) (spese del procedimento).

Il giudizio abbreviato è un normale processo che si può concludere con una sentenza di condanna o di assoluzione dell'imputato. La differenza rispetto al rito c.d. ordinario sta nel fatto che il Giudice, per la propria decisione, utilizza tutti gli atti del Pubblico Ministero. Il difensore può chiedere che tali elementi di prova vengano integrati mediante l'audizione di un, ridotto, numero di testimoni, l'assunzione di una perizia o altro. Anche per il rito abbreviato il vantaggio è costituito da una riduzione della pena nella misura di un terzo, nonché dai ridotti costi processuali. La sentenza può essere impugnata davanti alla Corte d'appello.

I vantaggi del giudizio sono costituiti dalla riduzione della pena nella misura di un terzo esatto (ad esempio, se, per un grave delitto, a seguito di dibattimento, si venisse condannati ad una pena di 18 anni di reclusione, con la scelta del rito abbreviato la pena verrebbe ridotta a 12 anni) ed i ridotti costi processuali.

4) il decreto penale

Il terzo rito alternativo è quello del decreto penale. In tal caso il Giudice per le indagini preliminari (GIP), su richiesta del Pubblico Ministero, condanna l'imputato al pagamento di una pena pecuniaria che può essere ottenuta anche tramite la conversione della pena detentiva in una multa o un'ammenda. La conversione avviene ad un tasso pari ad € 250,00 per ogni giorno di pena detentiva (ad es. 20 giorni di reclusione vengono convertiti in € 5000,00 di multa).

Con il decreto penale la pena può essere ridotta fino alla metà. Inoltre, esso ha i medesimi vantaggi del patteggiamento ordinario ([link](#)).

Il decreto viene notificato sia all'imputato sia al difensore. **Se ritiene di essere stato condannato ingiustamente, l'imputato ha solo 15 giorni di tempo per presentare un'opposizione contro il decreto**

L'opposizione va presentata personalmente oppure da un difensore munito di nomina presso la cancelleria del GIP che ha emesso il decreto, la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. La dichiarazione di opposizione deve indicare necessariamente:

a) gli estremi del decreto

b) la sua data di emissione

c) il giudice che lo ha emesso.

Con l'opposizione al decreto, l'imputato può chiedere:

a) di essere ammesso al pagamento dell'oblazione (per alcune contravvenzioni punite con sola pena dell'ammenda o con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'imputato può estinguere il reato pagando, prima del processo una pena pari ad un terzo o alla metà del massimo della pena prevista per quel reato)

b) di patteggiare la pena

c) di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità (nel caso di guida in stato di ebbrezza ([link](#)))

d) di celebrare un processo con rito abbreviato

e) di celebrare un processo con il rito ordinario (accusatorio).

5) la “messa alla prova”

La messa alla prova è stata introdotta con la legge 28.04.2014 nr. 67, pubblicata su G.U. Serie Generale 2.05.2014, nr. 100. L'istituto prevede la possibilità per chi ha commesso reati puniti con una pena detentiva prevista in un massimo di quattro anni di estinguere il reato sottoponendosi ad un programma di prestazioni gratuite in favore della collettività elaborato da un Ufficio di esecuzione penale esterna (c.d. UEPE). Presupposto per accedere al programma ed essere ammessi all'istituto sono il risarcimento del danno in favore di eventuali vittime e/o l'adozione di condotte riparatorie finalizzate all'eliminazione di eventuali danni cagionati. Terminato il percorso, previa valutazione positiva da parte del Giudice, il reato verrà dichiarato estinto e l'imputato rimarrà immune da precedenti penali.

La domanda di ammissione deve essere presentata prima dell'apertura del dibattimento (prima dell'inizio del processo ndr).

Sulle modalità di presentazione della domanda ed il contenuto della stessa è possibile consultare il sito del Ministero della giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_18.wp

L'UEPE di Bolzano si trova in via Macello 50, tel. 0471983052, e-mail: uepe.bolzano@giustizia.it, oppure uepe.bolzano@giustiziacert.it

: